

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13011/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13011 del 2024, proposto da Angela Pia Vitale, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Latina e l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Liliana Cardinali e Isabella Maria Dell'Aversana, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina prot. 556 del 13.11.2024 e del relativo allegato contenente l'elenco dei docenti esclusi dalle

graduatorie, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato l'odierna parte ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Latina per le classi di concorso ADSS per mancata allegazione del titolo di accesso;

- nonché di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, anche laddove emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero e non conosciuti;

- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno;

per la condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente, anche previa declaratoria di nullità dell'art. 7, comma 12, dell'OM n. 88/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Latina e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che l'O.M. 88/2024 ha ad oggetto le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento delle graduatorie provinciali ed è pertanto rivolta anche agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie costituite per il biennio

2022/2023-2023/2024 (art. 3, comma 4);

Rilevato che la ricorrente aveva già partecipato alla precedente procedura di formazione delle GPS, dichiarando compiutamente il medesimo titolo e risultando inserita nella relativa graduatoria;

Considerato che in base all'art. 7, co. 12, dell'O.M. 88/24: *«Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero (...)»*.

Ritenuto che la *ratio* della disposizione in commento sia quella di consentire di acquisire celermente (e con la collaborazione dell'interessato) un documento che non è nella disponibilità dell'Amministrazione, in quanto riferito a un titolo acquisito all'estero, a differenza dei titoli conseguiti in Italia per i quali si ritiene sufficiente una mera autocertificazione;

Ritenuto tuttavia che tali esigenze non ricorrano nei casi, come quello in esame, in cui il candidato, avendo già ottemperato a detto adempimento in sede di partecipazione alla precedente procedura, abbia manifestato con la domanda di partecipazione l'interesse alla permanenza in graduatoria;

Ritenuto pertanto che sussista il requisito del *fumus boni iuris*, in quanto, diversamente dalle domande di primo inserimento, in cui va certamente salvaguardata la *ratio* dell'art. 7, co. 12, dell'O.M. 88/24, nella fattispecie in esame, relativa a una domanda di aggiornamento, il documento era già nella disponibilità dell'Amministrazione, che avrebbe anche potuto procurarselo in tempi celeri richiedendo un'apposita integrazione documentale all'interessato;

Ritenuto che sussista altresì il *periculum in mora* atteso che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e nella sommaria sede cautelare, appare meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante alla ricorrente dalla esclusione impugnata, suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere e potenziali, poiché le

impedisce di ottenere incarichi di servizio.

Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase, attesa la peculiarità della questione, e di demandare al Presidente della Sezione IV *bis* del Tribunale la fissazione del ricorso per la sua trattazione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- a) accoglie l'istanza cautelare per quanto e nei sensi di cui in motivazione;
- b) demanda al Presidente della Sezione IV *bis* del Tribunale la fissazione del ricorso per la sua trattazione nel merito;
- c) autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

secondo le modalità di cui in motivazione;

d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO